

01988 15



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MERONE	- Presidente	- Ud. 03/12/2014
Dott. ANTONINO DI BLASI	- Consigliere	- PU
Dott. DOMENICO CHINDEMI	- Consigliere	-
Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO	- Rel. Consigliere	-
Dott. LUCIO NAPOLITANO	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 7500-2010 proposto da:

AR , elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato BIANCA MARIA CASTOLDI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANDOLFO REDINI giusta delega in calce;

- **ricorrente** -**contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

Oggetto

\*TRIBUTI

R.G.N. 7500/2010

Cron. 1988

Rep.

2014

3893

*nonchè contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PALERMO 1;

*- intimato -*

avverso la sentenza n. 14/2009 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO, depositata il 04/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il controricorrente l'Avvocato BACOSI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**


Con sentenza n. 14/14/09, depositata il 4/2/09, la CTR della Sicilia confermava la decisione con cui la CTP di Palermo aveva rigettato il ricorso proposto dal Notaio RA avverso l'avviso di liquidazione con il quale, in riferimento ad un atto da lui rogato, era stata revocata, per la metà, l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, riconosciuta in favore del solo coniuge, presente al rogito, che aveva acquistato il bene in regime di comunione legale. I giudici d'appello ritenevano, per quanto ancora interessa, che le dichiarazioni prescritte alle lett. b) e c) della norma agevolativa dovevano esser rese da entrambi i coniugi in seno all'atto, e che eventuali omissioni potevano esser integrate mediante atto redatto con le stesse formalità di quello precedente, entro il termine di decadenza.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il contribuente con tre motivi, illustrati da memoria. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Va, preliminarmente, rilevato che l'avviso d'udienza risulta esser stato ritualmente comunicato al ricorrente presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, non avendo il difensore costituito provveduto ad una formale comunicazione del trasferimento dello studio in Roma (V. X ) dell'Avv. BMC , presso cui aveva eletto domicilio in seno

al ricorso. 2. Non può, infatti, attribuirsi alcun valore all'indicazione del nuovo indirizzo (Via X ) contenuta nella memoria ex art. 378 cpc depositata il 3 aprile 2014, dato che, nel giudizio di cassazione, l'elezione di domicilio del ricorrente deve, in primo luogo, essere contenuta nel ricorso, mentre successive modifiche di questa devono rispettare i requisiti della elezione stessa, la quale si configura come specifica dichiarazione "indirizzata" ai soggetti che, a diverso titolo, operano nel processo (controparti, giudice, cancelliere), sicchè il trasferimento della domiciliazione, per avere rilevanza agli effetti della comunicazione dell'avviso dell'udienza di cui all'art 377 cpc, esige una specifica dichiarazione a costoro indirizzata, che non è integrata dalla mera indicazione di un domicilio diverso effettuata in atti indirizzati al giudice ed aventi diversa finalità, del cui integrale contenuto la cancelleria non è tenuta a prendere conoscenza (Cass. n. 6508 del 2004; 24163 del 2013). 3. Tale principio va applicato, anche, in riferimento all'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata -di cui all'art 25 della l n. 183 del 2011, *medio tempore* intervenuta- indicazione che è stata effettuata, in modo altrettanto aspecifico, mediante la predetta memoria. 4. Va, peraltro, rilevato che il difensore del ricorrente ha ricevuto (il 20.9.2014 ore 13:10) la comunicazione della data fissata per l'udienza (3.12.2014) al numero di fax indicato in ricorso, ex artt. 366, co 4, e 136, co 3, cpc, e che risulta *per tabulas* che l'Avvocato domiciliatario ha



avuto tempestiva conoscenza della data fissata per la trattazione del ricorso, avendola indicata nella richiesta da lei avanzata (tramite delegato, ed allo scopo di verificare la completezza della memoria depositata) in data 2.10.2014: la possibilità di prendere parte alla pubblica udienza, l'esercizio della facoltà di presentare (ulteriori) memorie illustrative, e comunque il pieno svolgimento del diritto di difesa, cui la comunicazione dell'avviso è preordinata, risultano, dunque, esser stati completamente garantiti.

5. Col primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co 4, e nota II bis, della tariffa allegata al dPR n. 131 del 1986, e dell'art 16 del dl n. 155 del 2003, convertito con l n. 243 del 1993, in relazione all'art. 360, 1° co, n. 3 cpc, il ricorrente si duole che la CTR abbia ritenuto che, in caso d'acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge debbano riguardare non solo il coniuge intervenuto nell'atto ma, anche, quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest'ultimo. 6. Il motivo è infondato. Va, infatti, rilevato che a norma dell'art. 1 della Tariffa allegata al dPR n. 131 del 1986, nota II bis lett. b) e c), per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. "prima casa" occorre che l'acquirente dichiarare in seno all'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà,

usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale: la circostanza che l'acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta. 7. Né tale conclusione contrasta con la giurisprudenza (Cass. n. 14237 del 2000; 15426 del 2009) citata dal ricorrente in seno alla memoria, essendo i principi in essa espressi riferiti al diverso requisito della residenza posseduto da uno solo dei coniugi acquirenti in regime di comunione legale, allo scopo di conformare la norma agevolatrice ai principi del diritto di famiglia in ipotesi di (effettiva) destinazione a "residenza familiare" dell'immobile acquistato (Cass. n. 13085 del 2003; ord. n. 2109 del 2009; n. 16355 del 2013), e ciò in considerazione del dovere di coabitazione al quale i coniugi stessi sono tenuti (art. 143 cc), che costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza, ai fini fiscali.

8. Col secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1350 cc, nonché dell'art. 1, co 4° e nota II bis, della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, e dell'art 16 del dl n. 155 del 2003, convertito con l n. 243 del 1993, e si sottopone il seguente quesito : "dica la Corte Ecc.ma se nel caso in cui un soggetto coniugato in regime di comunione

legale dei beni, acquisti da solo con atto pubblico, senza che nel medesimo intervenga la moglie, un fabbricato con richiesta delle agevolazioni fiscali prima casa, la dichiarazione integrativa di quest'ultima sia necessario venga resa anch'essa per atto pubblico o sia, invece sufficiente che sia fatta per scrittura privata autenticata" 9. Il motivo è inammissibile. L'impugnata sentenza ha ritenuto priva di effetto la dichiarazione integrativa resa dalla moglie rilevando che tale atto avrebbe dovuto, e non lo era stato, esser "redatto con le stesse formalità giuridiche del precedente ed entro i termini di decadenza", profilo, quest'ultimo, che non è stato censurato in seno al ricorso (con riferimento al tempo in cui, in tesi, la dichiarazione integrativa avrebbe potuto esser resa) e che, da solo, è idoneo a sorreggere il *decisum*.

10. Il terzo motivo, col quale il ricorrente chiede la cassazione della sentenza in punto di condanna alle spese è, in conseguenza, infondato, in virtù dell'invocato principio della soccombenza.

11. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese, che si liquidano come da dispositivo.

PMQ

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 645,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3.12.2014.

Il Consigliere estensore

*Roberto Pavone*

Il Presidente

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 4 FEB. 2015



*[Signature]*  
CANTO  
ONA

Il Funzionario Giudiziario  
*Marcello Dragona*

CASSAZIONE.net